DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1978

relativa al programma di accelerazione delle operazioni di drenaggio nelle regioni svantaggiate dell'Irlanda occidentale

(78/628/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali esistenti fra le diverse regioni agricole ;

considerando che, per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate per quanto riguarda le loro condizioni di produzione ;

considerando che talune regioni dell'Irlanda occidentale si trovano in una situazione svantaggiata sotto il profilo dei redditi agricoli e della sottoccupazione esistente sia nel settore agricolo che in altri settori ;

considerando che la percentuale della popolazione attiva del settore agricolo è molto elevata rispetto alla popolazione attiva totale di queste regioni ;

considerando che occorre intervenire su un elemento fondamentale dello sviluppo strutturale di queste regioni che incida rapidamente e in modo permanente sui redditi dell'attività agricola ;

considerando che le condizioni della produzione agricola dell'Irlanda occidentale sono gravemente pregiudicate da una situazione idraulica fortemente squilibrata sia per la mancanza del drenaggio principale (« arterial drainage »), sia per scarsa diffusione del drenaggio parcellare (« field drainage ») ;

considerando che è necessario accelerare, tramite un aiuto comunitario, la realizzazione delle reti di drenaggio di cui sopra ;

considerando che le condizioni e i limiti fissati dagli articoli 14 e 19 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), si applicano solo in modo imperfetto, in materia di drenaggio, alla particolare situazione strutturale delle regioni dell'Irlanda occidentale ;

considerando che il drenaggio parcellare aumenta le possibilità colturali e facilita in tal modo la scelta del migliore orientamento delle produzioni agricole ;

considerando che è necessario limitare l'incentivazione pubblica a misure di drenaggio concernenti le superfici agricole che raggiungono un livello minimo di produttività, attuate nel modo più razionale e, in particolare, da agricoltori associati ;

considerando che occorre aiutare le cooperative agricole nell'acquisto della macchine necessarie al drenaggio ;

considerando che è opportuno promuovere questi obiettivi con un'azione comune che riunisca i diversi elementi suindicati, si estenda a tutte le zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale (« western region ») di cui alla direttiva 75/272/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) (4), e si attui nell'ambito di un programma speciale ripartito su diversi anni ;

considerando che da quanto precede risulta che le misure sopra indicate costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (6),

(1) GU n. C 131 del 5. 6. 1978, pag. 67.
(2) Parere reso il 29/30 marzo 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 128 del 18. 5. 1975, pag. 68.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Al fine di accrescere i redditi agricoli in talune regioni svantaggiate dell'Irlanda occidentale (« western region ») ai sensi della direttiva 75/272/CEE, migliorando le strutture di base di tali regioni per permettere in tal modo un ammodernamento delle loro aziende agricole, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, che l'Irlanda dovrà attuare e che sarà intesa ad accelerare le operazioni di drenaggio principale (« arterial drainage ») e di drenaggio parcellare (« field drainage »).

Articolo 2

1. Le condizioni e i limiti fissati dall'articolo 14, paragrafo 2, e dall'articolo 19, paragrafi 1 e 3, della direttiva 72/159/CEE non si applicano alle operazioni di drenaggio oggetto della presente azione comune.

2. Il contributo finanziario della Comunità può essere utilizzato unicamente nell'ambito di un programma che si applichi alla totalità delle operazioni di drenaggio in talune regioni svantaggiate dell'Irlanda occidentale (« western region »), ai sensi della direttiva 75/272/CEE. Tale programma deve essere presentato alla Commissione dall'Irlanda.

3. Il programma e i suoi eventuali adattamenti sono esaminati e approvati previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », sugli aspetti finanziari, secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 3

Il programma di cui all'articolo 2 contiene in particolare le indicazioni seguenti :

a) per quanto riguarda i lavori pubblici di drenaggio principale :
 - — superficie dei bacini imbriferi (« catchment areas ») di cui è previsto il drenaggio a programma ultimato ;
 - — numero di ettari di superficie agricola la cui situazione idraulica verrà migliorata e numero di ettari interamente bonificati dopo i lavori di drenaggio ;
 - — ubicazione dei lavori e tempi per la loro esecuzione ;
 - — analisi costi-profitti per ciascun bacino imbrifero interessato ;
 - — costo estimativo del drenaggio dei bacini imbriferi ;

b) per quanto riguarda i lavori di drenaggio parcellare :
 - — numero di ettari che devono essere drenati a programma ultimato ;
 - — disposizioni che garantiscano che saranno drenate soltanto superfici agricole che raggiungano, dopo l'esecuzione dei lavori, un sufficiente livello di produttività ;
 - — misure concernenti i necessari lavori accessori che garantiscano lo sfruttamento razionale delle superfici drenate ;
 - — disposizioni che garantiscano che il drenaggio è realizzato in modo da sfruttare tutte le possibilità colturali dei terreni interessati ;
 - — disposizioni volte ad incoraggiare la realizzazione di piani collettivi di drenaggio ;
 - — disposizioni volte ad incoraggiare, mediante un aiuto all'acquisto delle macchine necessarie al drenaggio, l'esecuzione dei lavori da parte delle cooperative agricole nelle zone dove ciò risulta indispensabile ;
 - — natura e ammontare degli aiuti previsti e costo estimativo di tali aiuti ;

c) documentazione relativa alle previsioni di spesa pubblica nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, nei settori di cui sopra alle lettere a) e b), e comprovante il carattere complementare della partecipazione comunitaria.

Articolo 4

1. Sono imputabili al Fondo, sezione orientamento, le spese seguenti effettuate dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui all'articolo 2, concernenti :

- — i lavori pubblici di drenaggio principale di cui all'articolo 3, lettera a), limitatamente ad una superficie di 30 000 ha dei bacini imbriferi interessati ;
- — i lavori di drenaggio parcellare di cui all'articolo 3, lettera b), entro un limite massimo di 100 000 ha drenati ;
- — l'acquisto, nel corso dei primi due anni del programma, delle macchine necessarie per le operazioni di drenaggio da parte delle cooperative agricole, di cui all'articolo 3, lettera b), sesto trattino, limitatamente al 5 % delle spese imputabili per i lavori di drenaggio parcellare contemplati nel secondo trattino del presente paragrafo.

2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa all'Irlanda il 50 % delle spese imputabili. Tuttavia l'importo del contributo del Fondo alle spese imputabili di cui al paragrafo 1, secondo trattino, non può superare 250 unità di conto per ettaro drenato e il contributo alle spese di cui al paragrafo 1, terzo trattino, non può superare il 25 % del prezzo d'acquisto delle macchine.

Articolo 5

1. La durata dell'azione è limitata a cinque anni.

2. Prima della scadenza del periodo indicato al paragrafo 1, la presente direttiva sarà riesaminata dal Consiglio, su proposta della Commissione.

3. Il costo totale stimato dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 26 milioni di unità di conto per tutta la sua durata.

Articolo 6

All'atto dell'approvazione del programma, prevista all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione fissa, d'accordo con l'Irlanda, le modalità per l'informazione periodica sullo svolgimento del programma. L'Irlanda designa nel contempo, se del caso, l'organismo che ne cura l'esecuzione tecnica.

Articolo 7

1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dall'Irlanda nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi in funzione delle modalità di finanziamento adottate dall'Irlanda e secondo lo stato di avanzamento dei lavori previsti dal programma.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

L'Irlanda è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER